

DELIBERAZIONE n. 18

Oggetto: Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 01.01.2016 ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. Lgs n. 118/2011 e adempimenti conseguenti.

L'anno 2016 il giorno 29 del mese di aprile si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

Fabbro	Lorenzo	Presidente
Peterlunger	Enrico	Componente
Dapit	Roberto	Componente
Gomboso	Geremia	Componente
Tomada	Walter	Componente

Pres.	Ass.
X	
X	
	X
X	
X	

Revisore Unico dei Conti

Deriu	Giuseppe
--------------	----------

Pres.	Ass.
X	

Funge da verbalizzante il direttore dott. William Cisilino.

Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.

In ordine all'oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l'articolo 6, commi 66, 67 e 67-bis;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana);

VISTO lo Statuto dell'ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A. dell'ARLeF ed indicato quale Presidente dell'ARLeF il Sig. Lorenzo Fabbro;

VISTO il D.P.Reg. n. 0218/Pres. del 16 ottobre 2015, con il quale è stato nominato componente del C.d.A. dell'ARLeF il Prof. Enrico Peterlunger, designato dall'Università degli Studi di Udine, in sostituzione della dott.ssa Alessandra Burelli;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i "Principi generali o postulati" di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011 ed il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " di cui all'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011;

CONSIDERATO, in particolare, l'art. 3, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 in virtù del quale, al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2016 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con apposita delibera dell'organo esecutivo, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono contestualmente all'approvazione del rendiconto 2015, al riaccertamento straordinario dei residui;

RICHIAMATO il paragrafo 9.3 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" (allegato n. 4/2 al precitato D. Lgs. n. 118/2011) che disciplina l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e, in particolare, stabilisce che tale attività consiste:

- a) nella cancellazione definitiva dei propri residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015, cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2016. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al precitato D. Lgs. n. 118/2011. La delibera di riaccertamento straordinario dei residui indica, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato (in quanto non correlato a obbligazioni giuridiche perfezionate), la natura della relativa fonte di copertura (finanziato da prestito, da entrata vincolata a specifica destinazione da legge o da principi, da trasferimento vincolato a specifica destinazione dall'ente, da entrate libere);
- b) nella conseguente determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2016, da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati e reimputati, se positiva, nonché nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a). Al riguardo, si rammenta che nelle more del riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nell'entrata dell'esercizio 2016 sono pari a zero;

- c) nella variazione del Bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del Bilancio Pluriennale 2016-2018 autorizzatorio e del Bilancio di previsione finanziario gestionale 2016-2018, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). Una volta operata l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in parte entrata nell'esercizio 2016, è necessario effettuare l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il predetto Fondo Pluriennale Vincolato iscritto in parte spesa dell'esercizio 2016 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi. In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il citato Fondo Pluriennale Vincolato. Si rende inoltre indispensabile anche l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi;
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di eventuale quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità (nella fattispecie, l'ARLeF rileva l'assenza di crediti suscettibili di essere dichiarati di dubbia esigibilità in via pregressa, stante il sussistere in parte entrata unicamente di crediti da altre amministrazioni pubbliche (trasferimenti correnti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come già illustrato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018, per cui tale accennato fondo rimane acceso con stanziamento pari a zero);

RICHIAMATO l'art. 3, comma 8, del citato D.Lgs. n. 118/2011 in virtù del quale, è prevista l'adozione da parte dell'organo esecutivo, di un unico atto deliberativo, a cui sono allegati i prospetti riguardanti la rideterminazione del fondo pluriennale vincolato e del risultato di amministrazione, secondo lo schema di cui agli allegati 5/1 e 5/2 del medesimo decreto;

RICHIAMATO l'allegato n. 4/2 al decreto surrichiamato e, in particolare, il paragrafo 9.3 che prevede, tra l'altro, che non sono oggetto di riaccertamento i residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 che sono stati incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario e l'esempio n. 6 annesso al medesimo. Al riguardo, si richiama quanto previsto dal principio contabile applicato (paragrafo 5.2) con riferimento alla premialità e al trattamento accessorio del personale liquidato nell'anno successivo che, anche nelle more del riaccertamento straordinario, non possono essere pagati in conto residui e devono essere impegnati con imputazione all'esercizio in corso;

PRECISATO che il paragrafo 9.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria prevede che il riaccertamento straordinario dei residui sia deliberato nella stessa giornata in via contestuale all'adozione del rendiconto generale della gestione 2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 29 aprile 2016, recante l'adozione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015;

VISTA la nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie – Servizio partecipazioni regionali, Prot. n. 0008022/P del 12 aprile 2016 (Ns Prot. n. 372 del 12.04.2016), con la quale viene precisato che gli Enti regionali devono adottare il Rendiconto 2015 secondo l'ordinamento contabile previgente, dettato dal capo VIII del "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione" decretato con DPR n. 31 marzo 2000, n. 0105/Pres.;

ATTESO che la succitata nota indica altresì che, ai fini conoscitivi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Generalità di Giunta regionale n. 1827 del 3 ottobre 2014, gli Enti devono includere a Rendiconto, come atti non ufficiali, gli allegati relativi alla riclassificazione, compiuta nell'esercizio pregresso, dei capitoli di bilancio per Missione/Programma, per quanto concerne la spesa e per

Titoli/Tipologie per quanto concerne i capitoli di entrata, nonché relativa alle voci di IV livello del Piano dei conti integrato (“Rendiconto entrate”, “Elenco previs. e risultati secondo PdCF”, “Rendiconto spese” ed “Elenco previs. e risultati secondo PdCF”);

DATO ATTO che l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi così come evidenziato nel paragrafo 9.3 dell’allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 comporta:

- 1) l’eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate, nonché l’eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 1° gennaio 2016 destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi con l’individuazione delle relative scadenze. Le risultanze di riaccertamento straordinario dei residui sono contenute negli allegati n. 1 “Riaccertamento straordinario dei residui attivi” e n. 2 “Riaccertamento straordinario dei residui passivi”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) la determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell’entrata dell’esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati (trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso e quindi esigibili in esercizi successivi a quello in cui sono accertate le risorse in entrata, il quale nasce dal principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011). Tale operazione, come risulta dal prospetto allegato n. 3 “Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011”, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, evidenzia un Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nell’esercizio 2016 del bilancio 2016-2018 pari ad € 457.613,65 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto capitale, nonché nell’esercizio 2017 del bilancio 2016-2018 pari ad € 131.750,00 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto capitale;
- 3) la determinazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, in considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del Fondo Pluriennale Vincolato alla stessa data, nonché l’individuazione al 1° gennaio 2016. La determinazione del risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio 2016 a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, pari a complessivi € 372.134,61, risulta dall’allegato n. 4 “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui”, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto dell’inesistenza di quote accantonate o vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016;
- 4) la variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, attualmente in gestione definitiva, di cui agli allegati 5/1 – 5/2 – 5/3 al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, al fine di consentire:
 - l’iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata dell’esercizio 2016;
 - l’adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell’esercizio 2016 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;
 - l’utilizzo di eventuali quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - l’adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all’ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi;
- 5) il riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 1° gennaio 2016. Le somme da ri-accertare e re-impegnare sono contenute nei precitati allegati n. 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere in ragione di quanto sopra illustrato e in esecuzione dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., all’approvazione delle risultanze del riaccertamento straordinario

dei residui attivi e passivi, a seguito dell'adozione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*" ed in particolare:

- l'articolo 1, in virtù del quale, al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto del medesimo decreto legislativo di cui la L.R. 26/2015 costituisce specificazione ed integrazione;
- l'art. 2, comma 1, in base al quale la Regione e i suoi Enti e organismi strumentali, tra i quali si ricomprende anche l'ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana, applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nei termini indicati per le Regioni a statuto ordinario del medesimo decreto legislativo posticipati di un anno;

ATTESO che le surrichiamate disposizioni normative nazionali e regionali afferiscono ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con riferimento anche agli organismi ed enti strumentali regionali, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori, prevedendo la nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2016;

ATTESO che la precitata legge regionale n. 26/2015 ha confermato gli effetti giuridici anche autorizzatori dei nuovi schemi di bilancio di previsione 2016-2018 in forma armonizzata, sin dall'esercizio 2016, anche a valere per i rispettivi organismi ed enti regionali;

PRESO ATTO che in ottemperanza alle disposizioni legislative contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (11G0160) (GU n.172 del 26-7-2011)), recepite con la surrichiamata legge regionale n. 26/2015, l'ARLeF ha predisposto il bilancio di previsione 2016-2018 secondo gli schemi della nuova contabilità finanziaria armonizzata, di cui all'art. 11 della precitata disposizione legislativa;

VISTI i principi contabili generali o postulati di cui all'allegato 1 al D. Lgs. n. 118/2011 e i principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria di cui agli allegati 4/1 - 4/2 alla medesima norma;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 29 aprile 2016, recante l'adozione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2015;

VISTO il bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016 e i relativi allegati come previsti dal citato D. Lgs n. 118/2011 e, in particolare secondo le disposizioni del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, paragrafo 4.3;

RITENUTO di dover apportare, in conseguenza del presente provvedimento di riaccertamento straordinario dei residui e reimputazione sulla competenza dell'esercizio corrente e successivi, le opportune variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2016-2018 e per l'anno 2016, approvato con delibera della Giunta regionale n. 490 del 25.03.2016, di cui ai prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati nn. 5/1 - 5/2 - 5/3);

VISTO il parere del Revisore unico dei conti, allegato al presente provvedimento (allegato n. 6);

VISTO il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26.07.2011)*" e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 del DPCM 22 dicembre 2011 in tema di riaccertamento dei residui in sede di avvio della sperimentazione nel primo anno di applicazione del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO altresì l'art. 51 del precitato D. Lgs. n. 118/2011, in tema di variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 recante "*Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti*";

ATTESO che le surrichiamate disposizioni normative nazionali e regionali afferiscono ai processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con riferimento anche agli organismi ed enti strumentali regionali, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici ed autorizzatori;

VISTE la deliberazione n. 17 del 31.08.2011 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore dell'ARLeF e il Decreto n. 122 del 13.9.2011 con il quale il Presidente decreta di conferire l'incarico di Direttore dell'ARLeF al dott. William Cisilino dal 1.10.2011 ai sensi dell'art. 8 bis dello Statuto;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 490 del 25.03.2016 di approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 09.03.2016 relativa all'adozione del bilancio di previsione 2016/2018 e per l'anno 2016 e documenti collegati;

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2016, a seguito dell'adozione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015:
 - le risultanze dell'eliminazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridiche perfezionate (non risultano ulteriori residui attivi e passivi di tale tipologia oltre a quelli già depennati al 31 dicembre 2015 in sede di riaccertamento ordinario);
 - le risultanze dell'eliminazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2015 cui non corrispondono obbligazioni giuridiche esigibili al 1° gennaio 2016, destinati ad essere reimputati agli esercizi successivi e individuazione delle relative scadenze (allegato n. 1 approvato "Riaccertamento straordinario dei residui attivi" e allegato n. 2 approvato "Riaccertamento straordinario dei residui passivi" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), indicando, per ciascun residuo passivo definitivamente cancellato, la natura della relativa fonte di copertura e per ciascun residuo passivo riportato a Fondo Pluriennale Vincolato il relativo esercizio di reimputazione;
2. di determinare il Fondo Pluriennale Vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, come consta dal prospetto allegato n. 3 approvato "Determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in un valore rispettivamente:
 - pari a € 457.613,65 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto capitale, dell'esercizio 2016 del bilancio 2016-2018;
 - pari a € 131.750,00 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto capitale, dell'esercizio 2017 del bilancio 2016-2018;
 - pari a € 0,00 per la parte corrente ed € 0,00 per la parte in conto capitale, dell'esercizio 2018 del bilancio 2016-2018;
3. di rideterminare il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell'importo del Fondo Pluriennale

Vincolato alla stessa data, riconfermato in complessivi € 372.134,61, già risultante al 31 dicembre 2015, come consta dall'allegato n. 4 approvato "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del riaccertamento straordinario dei residui", allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto dell'inesistenza di quote accantonate o vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2016, né di ulteriori economie gestionali da cancellare oltre a quelle già depennate al 31.12.2015 in sede di riaccertamento ordinario dei residui;

4. di dare atto della totale assenza di crediti suscettibili di essere dichiarati di dubbia esigibilità in via pregressa, stante il sussistere in parte entrata unicamente di crediti da altre amministrazioni pubbliche (trasferimenti correnti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, come già illustrato nella nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018), per cui il relativo fondo crediti di dubbia esigibilità rimane acceso con stanziamento pari a zero;
5. di adottare la variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016-2018, con conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale, consistente nelle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, attualmente in gestione definitiva, di cui all'allegato 5/1 approvato "Dati per variazione di bilancio da riaccertamento straordinario dei residui", all'allegato 5/2 approvato "Variazioni al bilancio 2016 (competenza e cassa)" e all'allegato 5/3 approvato "Variazioni al bilancio pluriennale 2016-2018", a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire:
 - l'iscrizione del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata dell'esercizio 2016;
 - l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2016 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi;
 - l'utilizzo di eventuali quote vincolate del risultato di amministrazione;
 - l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da reimputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi;
6. di dare atto che il parere espresso del Revisore unico dei conti é parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 6 approvato);
7. di dare atto dell'insussistenza di somme da reimputare e ri-accertare in entrata in quanto non esigibili al 1° gennaio 2016 e di provvedere al re-impegno delle spese eliminate in quanto non esigibili al 1° gennaio 2016 e reimputate agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento straordinario dei medesimi residui, come evidenziato in seno al precitato allegato n. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di procedere con la cancellazione degli importi di € 6.529,43, di € 2.500,00, di € 1.232,31, di € 16.917,20, di € 6.881,38 e di € 2.280,00, a titolo di residui passivi reimputati all'esercizio finanziario 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, rispettivamente sui capitoli 101/1, 112/1, 101/2, 112/02, 140/1 e 140/2 in quanto riferiti al trattamento economico accessorio e premiante per il personale ARLeF di categoria dirigenziale e non dirigenziale e rispettivi oneri riflessi a carico ente ed Irap di legge, somme che in base al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (paragrafo 5.2), allegato 4/2 al D. Lgs n. 118/2011, sono state reimputate alla competenza dell'anno in corso, con la copertura del Fondo Pluriennale Vincolato in entrata - parte corrente, in quanto non suscettibili di poter essere liquidate in conto residui.

Il Direttore
dott. William Cisilino

Il Presidente
Lorenzo Fabbro

Parere contabile:

Il sottoscritto attesta ai sensi dei D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i. la regolarità contabile del provvedimento

Il Ragioniere
dott. Paolo Spizzo